

## COMMISSIONE XII

## AFFARI SOCIALI

18.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 11 GENNAIO 1989

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GIORGIO BOGI**

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Proposte di legge</b> (Seguito della discussione e rinvio):		Bruni Giovanni ed altri: Ordinamento della professione di psicologo (3388) .....	3
Senatori Ossicini ed altri: Ordinamento della professione di psicologo ( <i>Approvata dal Senato</i> ) (2405);		Bogi Giorgio, <i>Presidente</i> .....	3, 11, 15
Armellin ed altri: Ordinamento della professione di psicologo (483);		Armellin Lino, <i>Relatore</i> .....	3, 10, 12
Gelli ed altri: Ordinamento della professione di psicologo (1205);		Benevelli Luigi .....	10
Artioli ed altri: Ordinamento della professione di psicologo (2461);		Bruni Giovanni Battista .....	14
		Gramaglia Mariella .....	13
		Lo Cascio Galante Gigliola .....	11, 12
		Saretta Giuseppe .....	11

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 9,55.**

LEDA COLOMBINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

**Seguito della discussione delle proposte di legge senatori Ossicini ed altri: Ordinamento della professione di psicologo (Approvata dal Senato) (2405); Armellin ed altri: Ordinamento della professione di psicologo (483); Gelli ed altri: Ordinamento della professione di psicologo (1205); Artioli ed altri: Ordinamento della professione di psicologo (2461); Bruni Giovanni ed altri: Ordinamento della professione di psicologo (3388).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei senatori Ossicini ed altri: « Ordinamento della professione di psicologo », già approvata dal Senato nella seduta del 25 febbraio 1988, e dei deputati Armellin ed altri: « Ordinamento della professione di psicologo »; Gelli ed altri: « Ordinamento della professione di psicologo »; Artioli ed altri: « Ordinamento della professione di psicologo »; Bruni Giovanni ed altri: « Ordinamento della professione di psicologo ».

Ricordo che nella seduta del 27 ottobre scorso la Commissione ha deliberato di assumere come testo per la discussione quello elaborato dal Comitato ristretto.

Invito il relatore a riferire sul nuovo testo.

LINO ARMELLIN, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, vorrei presentare in maniera sintetica il risultato del lavoro coscienzioso e paziente svolto dal Comitato ristretto, nominato per la formulazione di un testo unificato relativamente alle varie proposte di legge sull'istituzione dell'albo degli psicologi e la costituzione del relativo ordine professionale.

Da tutte le parti politiche si è ammesso che gli psicologi svolgono una precisa, autonoma attività, che va riconosciuta e sancita non soltanto per una doverosa tutela del profilo professionale, ma anche per l'altrettanto importante e necessaria tutela dell'utente, in un momento in cui l'autonomia disciplinare della ricerca psicologica, che in questi anni ha consolidato il suo fondamento epistemologico, arricchendo ed articolando gli apporti metodologici, si esprime in ambiti sempre più aperti ad ulteriori sviluppi.

Si è altresì insistito sull'esigenza di concludere con tempestività l'iter legislativo in ordine a queste proposte, che da tempo si trascina.

Stiamo scontando in questi campi un ritardo particolarmente pesante, non più giustificabile da quando alla disciplina oggi in discussione si guarda con attenzione, come dimostra la crescente domanda di intervento psicologico e l'estendersi dei settori nei quali la nostra legislazione prevede la presenza dello psicologo.

Ritardare ulteriormente la regolamentazione giuridica di questa professione vorrebbe dire commettere un'ingiustizia nei confronti degli psicologi, che recla-

mano gli strumenti giuridici di tutela della loro professione (albo ed ordine), ma significherebbe anche assumersi la responsabilità di ritardare lo sviluppo della psicologia come disciplina scientifica autonoma, venendo a mancare una seria tutela per le persone che fruiscono delle prestazioni psicologiche.

Il Comitato ristretto ha scelto come testo base il provvedimento già approvato dal Senato, senza perdere di vista il lavoro precedentemente svolto dall'analogo Comitato insediato nella precedente legislatura, durante la quale si sono tenute numerosissime audizioni la cui documentazione è oggi distribuita ai colleghi della Commissione.

Rispetto al testo del Senato è stato completamente mutato l'articolo 1 concernente la definizione della professione di psicologo, in quanto sono state recepite anche le osservazioni formulate in sede di discussione generale dal collega Orsini.

Nessun altro problema di rilevante importanza è poi emerso relativamente agli articoli della parte che potremmo definire « a regime », eccettuati quelli che si riferiscono alla psicoterapia, problema sul quale intendo soffermarmi al termine del mio intervento perché mi sembra ancora aperto, anche se il Comitato ristretto all'unanimità aveva tentato una soluzione. A questo proposito in stesso ho acquisito una specifica documentazione, dalla quale mi sembra emergano talune problematiche.

Una questione che è stata risolta con il consenso di tutti i commissari in seno al Comitato ristretto, già sollevata durante la discussione generale dall'onorevole Gramaglia ed ampiamente prospettata da me nella relazione iniziale, riguarda gli psicologi laureati in università diverse da quelle italiane, quali il Pontificio ateneo salesiano e l'Università Auxilium, istituti di chiara fama internazionale. Il problema concernente l'equipollenza dei titoli è recepito all'articolo 31 e, a mio avviso, sarebbe preferibile collo-

carlo per ultimo nelle norme a regime; a tale proposito, preannuncio la presentazione di un emendamento riguardante, appunto, la questione dell'equipollenza.

Analoga norma dovrebbe essere prevista nelle disposizioni transitorie, ed anche su questo argomento presenterò un emendamento all'articolo 33, punto b).

Per quanto concerne il gruppo degli articoli delle norme transitorie, il Comitato ristretto ha lavorato sul testo licenziato dal Senato con l'intento di migliorarlo, nel senso di renderlo più garantista nei confronti dell'utente, anche se non ha voluto abbandonare il criterio di sanare il più possibile le situazioni pregresse. Va evidenziato che l'iscrizione all'albo ai sensi delle norme transitorie può avvenire in una delle seguenti forme: in primo luogo, a domanda, in sede di prima applicazione della legge. Sono i casi contemplati all'articolo 32. Rispetto al testo del Senato sono stati modificati il punto a) e il punto c). In secondo luogo, mediante la sessione speciale di esame di Stato per soli titoli: questi casi sono contemplati nel primo comma dell'articolo 33, nel quale, rispetto al testo del Senato, è stato modificato il punto a). Infine, l'iscrizione all'albo può avvenire mediante sessione speciale di esame di Stato per titoli ed esami; i casi sono contemplati nel secondo comma dell'articolo 33.

Rispetto al testo predisposto dal Comitato ristretto, il relatore proporrà una serie di emendamenti, concordati in una riunione informale del Comitato ristretto tenutasi dopo il recepimento del testo da parte della Commissione. Per quanto riguarda l'articolo 30, in particolare, riterrò opportuno modificare il secondo comma riformulandolo nel seguente modo: « Il commissario, entro tre mesi dalla pubblicazione dei risultati della sessione speciale dell'esame di Stato per titoli di cui all'articolo 33, primo comma, indice le elezioni per i consigli regionali e provinciali dell'Ordine, attenendosi alle norme previste dalla presente legge. Provvede altresì a nominare un presidente di seggio, un vicepresidente, due scrutatori ed un segretario, scegliendoli fra funzionari della pubblica amministrazione ». Lo

scopo di questo emendamento è di rendere possibile la partecipazione alla votazione per la prima costituzione dei consigli dell'Ordine anche a coloro che entreranno a far parte dell'albo mediante la sessione speciale di esame per titoli.

All'articolo 31, per quanto riguarda l'equipollenza dei titoli, presenterò un emendamento che, recependo le osservazioni che ho avanzato in precedenza, consentirà la partecipazione all'esame di Stato anche ai possessori di titoli accademici conseguiti presso università non italiane di chiara fama.

All'articolo 32, presenterò un emendamento aggiuntivo al punto *a*), che sarà del seguente tenore: « I laureati che ricoprono o abbiano ricoperto un posto di ruolo presso una istituzione pubblica in materia psicologica per il cui accesso sia richiesto attualmente il diploma di laurea in psicologia ». In questo modo, ai laureati in psicologia che comunque ricoprono un posto di ruolo presso istituzioni pubbliche per accedere alle quali sia richiesto il diploma di laurea in psicologia viene concessa una doverosa precedenza, nella fase di prima applicazione della legge, rispetto alle ipotesi contemplate nei successivi punti.

A tale proposito, molti colleghi hanno sollevato dubbi sulla possibilità di ingresso nell'albo di psicologi non muniti di laurea. Specifico, però che si tratta di un caso unico la cui previsione, peraltro, è stata giustificata al Senato dal collega Ossicini: si tratta di pochissime persone che hanno operato, almeno per tre anni, nelle discipline psicologiche, ottenendo riconoscimento nel campo specifico a livello nazionale o internazionale. Chi vi parla, colleghi, sarebbe favorevole allo stralcio di questo punto, perché c'è da domandarsi chi dovrebbe stabilire la chiara fama a livello nazionale o internazionale. Comunque, ribadisco che si tratta dell'unico caso di ingresso di persone non munite di laurea.

Sempre per quanto riguarda l'articolo 32, parrebbe equo aggiungere alla lettera *b*) la formula: « ovvero che abbiano fruito

delle disposizioni in materia di sanatoria ». Tale aggiunta consentirebbe l'iscrizione all'albo anche a coloro che non abbiano potuto fruire di un pubblico concorso, nella considerazione che le leggi di sanatoria, come la legge n. 207 del 20 maggio 1985, hanno previsto condizioni non dissimili da quelle concorsuali. D'altra parte, per molti anni non sono stati banditi concorsi per posti di psicologo, talché molti psicologi che operavano nei pubblici servizi hanno goduto delle norme di sanatoria, e quindi sono entrati in ruolo.

L'articolo 33, che riguarda la sessione speciale di esame di Stato, prevede alla lettera *a*) che siano ammessi alla sessione per soli titoli « coloro che ricoprono o abbiano ricoperto un posto presso un'istituzione pubblica in materia psicologica per il cui accesso sia richiesto attualmente il diploma di laurea in psicologia ». Tale formulazione appare rischiosa, poiché consentirebbe l'ammissione alla sessione speciale anche a coloro che non possiedono lauree in alcuna disciplina. Per questo motivo, il relatore, al fine di evitare tale inconveniente, propone la seguente nuova formulazione: « Coloro che ricoprono o abbiano ricoperto un posto presso un'istituzione pubblica in materia psicologica, per il cui accesso sia richiesto il diploma di laurea ».

All'articolo 33 il punto *b*) andrebbe sostituito dall'emendamento che presenterò, in quanto si tratta di far valere le norme transitorie per le università italiane cui ho fatto cenno in precedenza.

L'articolo 33, lettera *c*), potrebbe essere riformulato in modo da comprendere i laureati in discipline diverse dalla psicologia, che abbiano svolto dopo la laurea almeno due anni di attività che forma oggetto della professione di psicologo contrattualmente riconosciuta dall'università, nonché i laureati che documentino di aver esercitato con continuità tale attività presso enti e istituzioni soggette a controllo o a vigilanza da parte della pubblica amministrazione per almeno due anni dopo la laurea.

Non pare infatti rispondente a criteri logici assimilare coloro che, in possesso di una laurea in materia diversa dalla psicologia, abbiano esercitato l'attività di psicologo o presso università, ovvero presso enti non statali, a coloro che si sono appena iscritti ad una scuola di specializzazione in psicologia, e non hanno svolto alcuna attività professionale: quasi la semplice iscrizione ad un corso di specializzazione potesse equivalere ad un'esperienza professionale almeno biennale.

Inoltre, il termine « riconosciuti », utilizzato nel testo, è tale da ingenerare notevoli problemi interpretativi, per la sua stessa ambiguità; riterrei più opportuno, pertanto, fare riferimento ad enti o istituzioni soggetti al controllo o alla vigilanza della pubblica amministrazione, in quanto si farebbe in tal modo ricorso ad un concetto giuridico univoco e, comunque, idoneo a garantire, negli enti stessi, quei caratteri di qualità tali da costituire, per l'operatore che in essi lavora, un criterio di positiva individuazione.

Alla lettera c) così modificata dovrebbe aggiungersi la previsione di ammissibilità alla sessione speciale dell'esame di Stato per titoli per coloro che, pur non avendo di fatto ricoperto un posto in materia psicologica presso la pubblica amministrazione, siano stati tuttavia riconosciuti idonei a ricoprire tali posti in seguito ad un pubblico concorso e quindi con tutte le garanzie del caso. La norma di cui alla lettera d), pertanto, andrebbe così riformulata: « coloro i quali siano stati dichiarati, a seguito di pubblico concorso, idonei a ricoprire un posto in materia psicologica presso un'istituzione pubblica per il cui accesso sia richiesto il diploma di laurea ».

La normativa transitoria andrebbe completata, infine, con una previsione riguardante gli iscritti alle scuole di specializzazione in psicologia all'atto dell'emanazione della presente legge. Pur ribadendo l'improprietà di equiparare tali specializzandi ai laureati con un'esperienza professionale almeno biennale, va pure osservato che coloro i quali sono

attualmente iscritti alla scuola di specializzazione in psicologia vedrebbero frustrate le loro legittime aspettative di appartenere all'albo degli psicologici. Infatti, essi non potrebbero fruire né dell'esame di Stato « ordinario » previsto dal secondo comma dell'articolo 2 (poiché esso, quale norma « a regime », correttamente prevede l'ammissione per i soli laureati in psicologia), né dell'esame di Stato per titoli di cui al primo comma dell'articolo 33, in quanto riservato a coloro che già sono in possesso di una specializzazione e di una successiva attività almeno biennale. E neppure potrebbero essere ammessi alla sessione speciale per titoli ed esami di cui al secondo comma dell'articolo 33, essendo questa prevista per i laureati da almeno cinque anni e potendo, comunque, essere indetta prima del conseguimento del diploma di specializzazione e della maturata anzianità quinquennale dalla conseguita laurea.

Un articolo aggiuntivo, inoltre, potrebbe prevedere che, in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2, siano ammessi a sostenere gli esami di Stato di cui al secondo comma di detto articolo, dopo il conseguimento del diploma di specializzazione, coloro che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, risultino iscritti ad un corso di specializzazione almeno triennale in psicologia o in uno dei suoi rami e che documentino altresì di aver svolto, per almeno un anno, attività che formano oggetto della professione di psicologo.

In tal modo, si salvaguarderebbe la posizione di quanti sono iscritti ad una scuola di specializzazione consentendo agli stessi di essere, ai fini dell'esame di Stato, transitoriamente equiparati ai laureati in psicologia al momento in cui avranno conseguito il diploma di specializzazione e quindi di sostenere l'esame di Stato « a regime ». Si eviterebbe così, contestualmente, di commettere l'errore ravvisabile nel testo attuale, vale a dire equiparare (primo comma, lettera c) dell'articolo 33) gli specializzandi

a coloro che sono già specializzati e che, inoltre, hanno svolto un'attività almeno biennale come psicologi.

Per quanto riguarda la psicoterapia, al fine di comprenderci bene ed inquadrare il problema chiaramente ed in modo da fugare equivoci e da consentire valutazioni scevre da pregiudizi, è a mio avviso corretto partire da una definizione della psicoterapia, peraltro di competenza della comunità scientifica. Si tratta della definizione data da Wolberg e acquisita e fatta propria dalla SIPS, che l'ha riportata in *Psicologia Italia-Notizie* nel numero 6 del 1986, secondo la quale psicoterapia è « il trattamento, con mezzi psicologici, di problemi di natura psichica, in cui una persona appositamente qualificata stabilisce deliberatamente una relazione professionale con il paziente, con lo scopo di rinnovare, modificare o attenuare i sintomi esistenti, di mediare modi di comportamento disturbanti e di promuovere la crescita e lo sviluppo positivo della personalità ». Proprio questa definizione mi induce a non considerare opportuna la proposta di stralciare dal disegno di legge il riferimento alla psicoterapia; proporrò, tuttavia, emendamenti tali da venire incontro alle richieste di alcuni colleghi del mio stesso gruppo. Non bisogna, infatti, stralciare tale riferimento demandando il problema ad un altro provvedimento. Gli emendamenti che presenterò a tale proposito non sono stati esaminati dal Comitato ristretto come quelli finora illustrati e prevedono una sorta di delega al ministro; scorporare la psicoterapia dalla legge — come qualcuno auspicherebbe — significherebbe non riconoscere allo psicologo adeguatamente formato la competenza di psicoterapia e ciò, a mio avviso, non ha senso per ragioni innanzitutto scientifiche e, quindi, giuridiche.

Ritengo, pertanto, irrinunciabile ed indispensabile il mantenimento della psicoterapia tra le competenze dello psicologo adeguatamente formato (ribadisco ancora tale concetto) nell'ordinamento della professione di psicologo, pur lasciando aperti i problemi della definizione degli ambiti

di intervento e delle modalità per la formazione dello psicoterapeuta e delle istituzioni abilitate a tale formazione. Ho predisposto al riguardo un articolo interamente sostitutivo dell'articolo 3, un articolo 3-bis e l'articolo 35 in materia di attività psicoterapeutica, i quali, non essendo stati esaminati da alcuno, potrebbero non trovare consenso. Gli articoli 3 e 3-bis si configurano come norma a regime e l'articolo 35 come norma transitoria. I tre articoli recepiscono gran parte delle osservazioni fatte e possono costituire, a mio avviso, la soluzione più adeguata di un problema che rischia di intralciare ulteriormente l'iter legislativo di un provvedimento tanto atteso.

Nel corso della pausa natalizia mi sono fatto carico di tale problema per evitare di giungere impreparati alla ripresa dei lavori; si tratta, pertanto, solo di un mio contributo personale. Sono partito dalla convinzione, forse superata, che vi fosse una certa « allergia » da parte di determinate categorie (mi riferisco ai medici), a vedere normata in questa legge l'attività di psicoterapeuta.

Nell'articolo 3, al primo comma, si afferma che « anche » lo psicologo adeguatamente formato può esercitare la psicoterapia. Con « anche » si intende dire che in questa sede ci si vuole occupare esclusivamente degli psicologici i quali, peraltro, non sono i soli ad essere legittimati ad esercitare la psicoterapia. Non vi è quindi il pericolo, che qualcuno ha paventato, di regolamentare nella legge sull'ordinamento degli psicologi una professione estesa anche ai medici, e tanto meno vi è il pericolo di prevedere un unico elenco speciale degli psicoterapeuti. Sono richieste come condizioni essenziali il possesso della laurea in psicologia, l'iscrizione all'albo e la formazione *post lauream*.

L'articolo 3, dunque, lascia aperto il problema, in quanto possono svolgere attività psicoterapeutica anche i laureati in psicologia iscritti all'albo di cui all'articolo 4, subordinatamente ad una formazione specifica professionale acquisita dopo il conseguimento della laurea in psi-

cologia all'interno dell'ambito di cui all'articolo 5. È istituito un elenco speciale al quale sono iscritti gli psicologi che sono in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività di psicoterapeuta. Come vedete, quindi, siamo solo nell'ambito degli psicologi abilitati anche alla psicoterapia.

L'articolo 3-bis si occupa delle modalità di formazione per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e contiene, per così dire, una delega ai ministri della pubblica istruzione e della sanità a stabilire con decreto congiunto — da adottare dopo aver udito le competenti Commissioni della Camera e del Senato — le modalità della formazione e i requisiti per accedervi. Nel secondo comma si specifica, per altro, che deve trattarsi di una specializzazione *post lauream* in psicologia clinica, di durata almeno quadriennale, da conseguire presso scuole di specializzazione attivate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 160, e presso istituti riconosciuti dallo Stato. Si ha così una compresenza, nel settore della formazione, dell'ambito pubblico accademico e di quello privato, purché soggetto a necessari controlli attraverso l'istituto del riconoscimento.

Non so se i colleghi concorderanno sugli articoli 3 e 3-bis da me preannunciati; in ogni caso, mi sembra che la problematica in questione sia di una delicatezza tale che il perseguire in questa sede obiettivi diversi risulta alquanto difficile. Gli articoli citati recepiscono gran parte delle osservazioni svolte e potrebbero costituire, a mio avviso, la soluzione più adeguata di un problema che rischia di intralciare ulteriormente l'iter legislativo di un provvedimento molto atteso.

L'articolo 35 si propone di risolvere il nodo della disciplina transitoria dell'esercizio delle attività psicoterapeutiche; è abbastanza singolare che il testo della proposta di legge n. 2405 sia del tutto carente di una normativa idonea a disciplinare, in sede transitoria, tali attività. L'articolo in questione stabilisce, in deroga a quanto previsto dagli articoli 3 e 3-bis, che l'iscrizione all'elenco speciale di

coloro che esercitano le attività psicoterapeutiche di cui al quinto comma dell'articolo 3 è consentita agli iscritti all'ordine degli psicologi che possano dichiarare e documentare, sotto la loro personale responsabilità, di avere acquisito una specifica formazione professionale in psicoterapia, attraverso la esposizione del proprio *curriculum* formativo, culturale e professionale.

Risulta a ciascuno evidente che, se non sussistessero apposite norme al riguardo e si tenesse per esclusiva la normativa « a regime » indicata dall'articolo 3 del testo in esame, nessuno potrebbe esercitare la psicoterapia con l'entrata in vigore della presente legge, in quanto nessuno è attualmente in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3.

Si pone, quindi, come indefettibile il problema di dare una disciplina alle situazioni in atto e cioè alla totalità dei casi di coloro che esercitano, quali psicologi, l'attività psicoterapeutica, spesso dopo avere acquisito un'adeguata e soddisfacente formazione. Al riguardo, sussiste l'evidente impossibilità di fare riferimento a requisiti di carattere formale, non potendosi certamente conferire validità retroattiva a taluni istituti privati, con il « patentarli » *a posteriori* come formatori autorizzati, senza in ogni caso avere prioritariamente individuato gli idonei criteri di valutazione della qualità della formazione impartita; né, per non meno evidenti ragioni, può farsi capo alle strutture accademiche, non essendovi ad oggi sul campo nessun psicoterapeuta che sia in possesso dei titoli previsti dalle norme « a regime ».

È parso allora, a risolvere il « nodo » in questione, proficuamente utilizzabile quanto era stato già indicato, nel corso della precedente legislatura, dal Comitato ristretto delle Commissioni IV e XIV della Camera, e quanto è stato ripreso ora sia dalla proposta di legge n. 483 quale normativa « a regime », sia dalla proposta di legge n. 1205 quale normativa transitoria, statuendo che, laddove non fosse possibile rifarsi a criteri di carattere formale — indicando così un previ-



sto « iter formativo » dello psicoterapeuta — si dovesse piuttosto perseguire l'obiettivo della trasparenza, imponendo la pubblicizzazione del percorso formativo e garantendo così l'utente concendendogli almeno la possibilità di conoscenza della natura e della qualità della formazione dell'operatore cui intende rivolgersi.

La formulazione dell'articolo 35 fa, quindi, tesoro delle acquisizioni delle citate proposte di legge n. 483 e n. 1205, riferendole alla normativa transitoria. Desidero ora soffermarmi sulle più semplici motivazioni della necessità di affermare che la psicoterapia rientra nelle competenze dello psicologo adeguatamente formato.

Dal momento che la psicologia elabora le basi teoriche e metodologiche del funzionamento della mente, della normalità e della patologia dell'attività mentale e del comportamento, anche le modalità di intervento sul disturbo (cioè le varie forme di psicoterapia) non possono non essere direttamente connesse con la psicologia in quanto da questa coerentemente dipendono.

La psicoterapia, infatti, se vuole essere considerata all'interno di una corretta elaborazione scientifica, deve prevedere ipotesi e modalità di funzionamento psichico che si richiamano a specifiche teorie psicologiche. Essa, in altri termini, nel suo aspetto conoscitivo e di intervento appartiene alla psicologia e, pertanto, allo psicologo devono essere riconosciute, tra le altre competenze, anche quelle di psicoterapeuta, ovviamente dopo adeguata formazione.

Da questo punto di vista, quindi, se si stralcia la psicoterapia dalla legge sull'ordinamento della professione di psicologo si cade in una grave contraddizione: da un lato si riconosce alla psicologia ed agli psicologi la funzione di elaborare le basi scientifiche della psicoterapia, dall'altro si nega ad essi la possibilità di esercitarne l'attività e di verificare continuamente la validità delle sue basi teoriche e metodologiche.

Sul piano pratico, non riconoscere la psicoterapia tra le competenze dello psi-

cologo significa riservare solo ai laureati in medicina questa funzione e modalità di intervento, con risultati chiaramente paradossali.

Allo stato attuale, infatti, la legge riconosce soltanto ai medici l'esercizio dell'attività psicoterapeutica, anche se essi non hanno alcuna preparazione formativa in tal senso.

Non bisogna dimenticare che in Europa, negli Stati Uniti e nei paesi più avanzati la psicoterapia è già da molti anni di competenza dello psicologo.

Per tutte queste ragioni, non è affatto proponibile e tantomeno accettabile che la psicoterapia sia totalmente scorporata dal testo di legge attualmente in discussione alla Camera dei deputati.

Dalla lettura di vari documenti che ci sono pervenuti da parte dei medici si trae la netta impressione che la contesa tra questi e gli psicologi ha assunto toni più pacati e che le argomentazioni tengono in maggiore considerazione le competenze spettanti agli psicologi stessi.

Si riconosce — mi riferisco, tra l'altro, alla conferenza stampa indetta dal presidente dell'ordine dei medici — che quella dello psicologo è una professione ormai acquisita e della quale sono stati ben definiti gli ambiti di attività professionale nei diversi settori, quali quello assistenziale, sanitario, educativo, sociologico, psicodiagnostico e così via.

Da tali documenti emergono motivi di perplessità per quanto riguarda i meccanismi di formazione dello psicoterapeuta previsti dall'ultimo testo di legge concernente l'istituzione dell'albo degli psicologi; si tratta di problemi che in gran parte vengono affrontati con gli emendamenti di cui ho preannunciato la presentazione. Al tempo stesso, si lamenta il proliferare delle scuole private di psicoterapia, provocato dall'assenza di una specifica legislazione e dalla carenza di strutture universitarie.

Si può concordare con l'analisi delle cause, ma è utile precisare che tra la « specifica legislazione » che è venuta a mancare rientrano proprio i provvedimenti necessari per istituire l'albo profes-

sionale. Le scuole di psicoterapia si moltiplicano perché l'attività psicoterapeutica non è regolata da norme di legge e prosperano sulla speranza nutrita dai laureati che tali scuole ottengano in futuro il riconoscimento ufficiale.

Per questi motivi ritengo che l'ulteriore rinvio del problema delle scuole e della istituzione dell'albo non farà altro che aggravare l'attuale situazione.

I documenti che ho esaminato, pur manifestando aperta disponibilità nei confronti degli psicologi, contengono affermazioni che lasciano intendere l'esigenza di riconoscere un ruolo prioritario e fondamentale al medico, determinando — come ho già detto — una certa preoccupazione.

Nel momento in cui ci si preoccupa esclusivamente della « erosione » di una professione, vuol dire che non ci si pone sullo stesso piano dell'utente del servizio, ma su quello della difesa corporativa: non dobbiamo assumere questi atteggiamenti. Devo dar atto al presidente dell'ordine dei medici di essersi messo su un piano diverso, anche se vi sono passaggi che mi lasciano perplesso.

Non ho mai preso visione della proposta di legge di cui si parla tanto e di cui si dà notizia ne *Il medico d'Italia*, anche perché nessun medico ha mai avuto la bontà di inviarmene una copia, nonostante io sia stato nominato relatore sul provvedimento oggi al nostro esame; mi auguro tuttavia che l'abbiano inviata al presidente Bogi.

**LUIGI BENEVELLI.** È una proposta di legge di iniziativa popolare...

**LINO ARMELLIN, Relatore.** Nel ribadire l'intima connessione e il legame indissolubile tra la cultura medica e quella psicoterapeutica, e senza disconoscere che altre professionalità possano concorrere a tali attività (in proposito ho ammirato l'obiettività espressa dal presidente dell'ordine dei medici), sembra però che l'intervento dello psicologo sia tollerato, trattandosi per così dire di un'attività da sottoporre ad attento controllo. Mi domando come si possa ammettere un si-

mile ruolo di subalternità ed affidare al medico la legittimazione (in tutti i casi) dell'intervento dello psicologo, trascurando che nella sua formazione mancano le più elementari nozioni sull'osservazione e spiegazione dei comportamenti, nonché la frequenza a corsi psicodiagnostici. Si è arrivati addirittura a suggerire che sia il medico di base ad assumere l'incarico di « supervisionare » l'attività dello psicoterapeuta: queste proposte risultano inaccettabili.

Sarei anche favorevole a considerare l'opportunità di una diagnosi preventiva del medico per evitare che lo psicoterapeuta prenda in cura un paziente affetto da disturbi somatici e non psicologici. Per tale motivo, ritengo che determinati ammonimenti agli psicologi a non appropriarsi di funzioni specificatamente mediche siano più che leciti. Si tenga conto, tuttavia, che chi si laurea nell'indirizzo di psicologia clinica ha nel suo *curriculum* due esami di psicofisiologia nel biennio, di psicofisiologia clinica nel triennio (obbligatorio), di psichiatria e neuropsichiatria infantile tra gli insegnamenti complementari.

L'impostazione dei programmi che vengono svolti è particolarmente attenta a stabilire i confini entro cui si deve svolgere l'attività dello psicologo e i limiti del suo intervento, che non si deve sostituire a quello del medico. Al tempo stesso vengono fornite tutte le conoscenze necessarie affinché la collaborazione con i medici sia il più possibile costruttiva.

I rapporti tra medici e psicologi non possono essere perciò ridotti ad una specie di sudditanza scientifica e professionale.

Vi sono casi in cui lo psicologo è solo una figura di supporto al terapeuta medico, ma in altre circostanze il rapporto deve rispettare specifiche competenze e dare vita ad una collaborazione produttiva.

In molti altri casi, infine, il lavoro di psicologo può e deve essere svolto in totale autonomia: non riconoscere tale autonomia significa disconoscere non solo gli intenti di una legge dello Stato che

istituisce un corso di laurea quinquennale con un triennio di indirizzo in psicologia clinica, ma anche lo stesso ruolo della psicologia applicata al campo psicoterapeutico. Ridimensionare o negare questo ruolo è perlomeno discutibile per chi abbia una visione sia pure approssimativa della ricerca moderna in campo psicoterapeutico.

Qualche spunto di discussione, colleghi, può venire anche dalla proposta di legge Bruni Giovanni ed altri n. 3388, del contenuto della quale, peraltro, abbiamo tenuto conto durante le discussioni in sede di Comitato ristretto.

Collegli, in conclusione mi auguro di non avervi tediato: il mio sforzo è stato indirizzato ad uscire dall'*impasse* che tutti abbiamo avvertito esistere. Credo, infatti, che dobbiamo fare il possibile per arrivare ad una conclusione in tempi brevissimi, se necessario riunendo nuovamente il Comitato ristretto al fine di esaminare le questioni sollevate dal relatore.

**PRESIDENTE.** Collegli, ritengo opportuno riaprire la discussione sull'aggiornamento del testo di cui ci ha dato conto il relatore, in modo da raggiungere i necessari accordi.

**GIUSEPPE SARETTA.** Signor presidente, onorevoli colleghi, desidero innanzitutto ringraziare il collega Armellin per aver svolto diligentemente le sue funzioni di relatore e per aver lavorato, in modo che definirei pregevole, anche durante le recenti vacanze di Natale.

È chiaro che non possiamo più differire i tempi di definizione della legge relativa all'ordinamento della professione di psicologo. Ricordo che già nella passata legislatura si sottolineava la necessità di organizzare e ordinare una professione che anche nel nostro paese (sia pure in ritardo) trova spazi di applicazione sempre maggiori. Ritengo che dobbiamo definire rapidamente i punti che ancora rimangono oggetto di dibattito all'interno e all'esterno del Parlamento.

Devo sottolineare che uno di tali punti fondamentali è quello relativo alla que-

stione della psicoterapia. Condivido le osservazioni del relatore circa la natura scientifica della materia e le sue origini, e anche a proposito del ritardo con cui nel nostro paese si va a riordinare tale settore.

Come i colleghi sanno, proprio sulla psicoterapia si è aperto un confronto riguardante le rispettive competenze degli psicologi e dei medici. Si tratta senz'altro di un nodo da sciogliere positivamente: allo scopo, mi pare che le proposte avanzate dal relatore possano fornire un positivo contributo alla soluzione del problema.

Al fine di chiudere rapidamente e positivamente questa vicenda, ritengo utile rinviare al Comitato ristretto il testo già assunto dalla Commissione, affinché in quella sede possano essere valutate le proposte modificative sui punti segnalati.

**GIGLIOLA LO CASCIO GALANTE.** Nel condividere la proposta del collega Saretta, desidero sottolineare che il gruppo comunista non si assumerà mai la responsabilità di determinare ulteriori attese tra gli operatori del settore. Siamo assolutamente convinti che sia necessario approvare rapidamente la legge sull'ordinamento della professione di psicologo: in questo senso il gruppo comunista si è impegnato in sede di Comitato ristretto esprimendosi a favore del testo approvato, anche se non lo considerava pienamente rispondente alle aspettative esistenti.

Non soltanto per forma, bensì con assoluta convinzione, ringrazio il relatore Armellin, anche per l'autorità con la quale ha diretto i lavori del Comitato ristretto. Comunque, tutti noi, colleghi, abbiamo iniziato le nostre discussioni non con la volontà di esasperare posizioni diverse, ma al contrario con l'intento di trovare una mediazione tra posizioni divergenti. In alcuni momenti, per la verità, ci siamo sentiti un pochino « infastiditi » dalle pressioni provenienti da organismi esterni, che non tenevano in alcun conto l'esigenza degli psicologi di avere un riconoscimento professionale: si tendeva a di-

fendere identità professionali estremamente forti, e perciò non certamente minacciate dal ruolo degli psicologi, e ad ostacolare l'istituzione di tale ruolo che noi, come espressione delle diverse forze politiche, miravamo a difendere.

Ricordo che il confronto è iniziato su testi abbastanza simili tra loro. Quello del gruppo comunista conteneva alcune modifiche rispetto al testo esitato dal Comitato ristretto nella precedente legislatura perché crediamo che la psicoterapia costituisca un momento successivo alla formazione di base dello psicologo: riteniamo che sia l'università l'istituzione formativa che possa garantire e tutelare, come per tutte le altre professioni, un'identità professionale seria degli psicologi e degli psicoterapeuti.

Ciò nonostante, abbiamo accettato in sede di Comitato ristretto la formula dell'articolo 3 proposto dalla Commissione perché riteniamo che designare in questo momento l'università come l'unica istituzione formativa rappresenterebbe una forzatura; si tratta solo di tempo, perché siamo convinti che da qui a qualche anno, vale a dire quando le facoltà potranno attrezzarsi per la formazione di psicoterapeuti, sarà necessariamente solo l'università a riconoscere tale titolo.

Per quanto riguarda le scuole private, il gruppo comunista ha molte perplessità in quanto dall'analisi delle strutture esistenti emerge solo la situazione di mercato. È questo un fatto di cui noi parlamentari dobbiamo occuparci attentamente senza trascurarlo, perché se occorre tutelare gli utenti devono essere allo stesso modo tutelati quei professionisti che vogliono diventare psicoterapeuti ed hanno il diritto ed il dovere di disporre di una formazione adeguata. Il gruppo comunista è, pertanto, perplesso sulla materia delle scuole e dell'autocertificazione. L'onorevole Armellin ha parlato della possibilità che la formazione degli psicoterapeuti avvenga in base a dichiarazioni di una scuola.

LINO ARMELLIN, *Relatore*. In via transitoria.

GIGLIOLA LO CASCIO GALANTE. Anche in questo caso, quali scuole possono rilasciare il titolo? Si tratta di un problema che dovrà essere superato successivamente con la collaborazione dei Ministeri della pubblica istruzione e della sanità. Non vogliamo delegare ad altri la nostra responsabilità, ma riconoscere che esiste la questione specifica dei criteri che attengono alla psicoterapia, la quale rappresenta in questo momento il nostro obiettivo. Si deve riconoscere la capacità professionale senza entrare, tuttavia, nel merito dei percorsi formativi. Non esistono, infatti, altre professioni che descrivano tali percorsi e nel momento in cui lo Stato stabilisce che sia l'università la fonte principale di specializzazione, a tale istituzione va affidata la possibilità di stabilire il percorso formativo.

Il Ministero della pubblica istruzione per quanto riguarda la professione di psicologo ha varato più di dieci anni fa un corso di laurea; dopo averlo sperimentato lo ha modificato, ritenendo di dover ampliare la formazione di base degli psicologi, ed ha inserito una serie di materie quali, per esempio, la psicobiologia. Non mi sembra, pertanto, che vi siano dei ritardi o che la formazione degli psicologi sia stata trascurata. Nel varare la legge è possibile, dunque, evitare di entrare nel merito dei criteri della formazione; abbiamo soltanto il diritto ed il dovere di affermare che esiste una professionalità di psicologo come esiste una competenza psicoterapeutica che gli psicologi possono acquisire. Non vi è dubbio che, per quel che riguarda i medici, infastidisce il fatto che altri stabiliscano i limiti, con contorni e modalità, per questioni di cui altre categorie devono occuparsi. Il relatore ha già sottolineato giustamente come vi sia una certa ostilità e mancanza di collaborazione tra psicologi e medici. Una collaborazione reciproca, d'altro canto, sarebbe fertile e produttiva in quanto i medici, lavorando con gli psicologi, avrebbero modo di cogliere maggiormente una dimensione esistenziale che spesso trascurano, in quanto la loro formazione li porta a considerare il corpo solo come un

insieme di organi. La collaborazione, del resto, dovrebbe essere paritaria e il gruppo comunista non ritiene che si debba istituire con legge un rapporto in cui una figura professionale risulti subalterna ad un'altra.

Ribadisco che nonostante i tentativi di pressione tutte le forze politiche sono state compatte nel non accettare sollecitazioni. Non vi è dubbio che nell'ambito di questo provvedimento ci si debba soffermare sulla professionalità, sui campi di intervento, sui servizi sociali nonché sul tipo di prestazioni; in tal senso occorre intervenire. Per quanto concerne gli elenchi speciali siamo perplessi; pur ribadendo che nella legislatura precedente il gruppo comunista si è trovato ad accettare una proposta in tal senso, va evidenziato che se gli elenchi esistono per gli psicologi, devono esserci anche per i medici in quanto non si può non agire parallelamente. Poiché nella legge non possiamo inserire norme concernenti altre figure professionali, come è possibile deliberare la psicoterapia degli psicologi e mantenerla, allo stesso tempo, a tutte le altre figure professionali e non? Si tratta di una contraddizione da sanare.

Dovendo riaprire il discorso, il gruppo comunista intende riproporre alcuni convincimenti accantonati per contribuire ad una rapida approvazione di questa legge; ribadiamo, pertanto, la necessità di attribuire all'università la responsabilità della formazione degli psicoterapeuti, pur essendo convinti che tutte le operazioni di accomodamento e di aggiustamento delle diverse posizioni che si erano manifestate nell'ambito del Comitato ristretto erano legate alla convinzione della necessità di un'immediata approvazione della legge.

MARIELLA GRAMAGLIA. Ho molto apprezzato il lavoro svolto dal relatore, di cui ho seguito con grande interesse l'esposizione. Disaggregando le sollecitazioni rivolteci, una prima parte di esse riguarda in generale la questione degli psicologi con un accenno allo spinoso problema degli psicoterapeuti. Molte considerazioni svolte dall'onorevole Armellini in

relazione all'albo degli psicologi mi convincono. Un dubbio che ho già espresso informalmente al relatore riguarda l'articolo 32, punto *d*), di cui suggeriva lo stralcio in quanto preoccupato che una norma in sede di prima applicazione, genericamente relativa a coloro che avevano operato almeno tre anni nelle discipline psicologiche ottenendo riconoscimenti nel campo specifico a livello nazionale ed internazionale, fosse troppo generica e quindi fortemente svalorizzante.

Sono d'accordo sulla questione di merito posta dal relatore; credo, tuttavia, che la laurea come base formativa di massima rappresenti una richiesta necessaria per coloro che operano in questo campo. È vero, tuttavia, che laureati in altre discipline hanno avuto riconoscimenti significativi grazie a testi scritti e ad iniziative apprezzate. Propongo, pertanto, di non stralciare questo punto sostituendo, invece, l'espressione « coloro » con « ai laureati ». In tal modo si presuppone una laurea cui sia seguita un'esperienza di natura teorica e clinica tale da accreditare la persona nel campo.

Quanto al rinvio del testo unificato in Comitato ristretto, ho molto apprezzato l'impianto culturale sulla base del quale il relatore è giunto a tale considerazione; mi riferisco alla preoccupazione che il conflitto apertosi tra la categoria dei medici e quella degli psicologi possa di fatto snaturare completamente il nostro lavoro ed annullare il tentativo di prendere in considerazione il ruolo degli psicologi nell'ambito della psicoterapia. Da ciò discende l'esigenza — più che legittima — manifestata dal relatore di tenere conto di questo conflitto esistente nella società civile e di risolverlo in positivo, compiendo un passo in avanti.

Ho anche apprezzato le considerazioni del relatore in ordine all'autonomia scientifica e clinica della psicologia; l'unico problema che si pone al riguardo è quello relativo alla diagnostica preliminare: è legittimo il timore che disturbi di natura neurologica possano apparire all'inesperto in materia come disturbi psicologici; tut-

tavia, si tratta di un problema concernente — ripeto — la diagnostica, non la tutela dell'opera terapeutica dello psicologo.

Da tali considerazioni il relatore ha fatto discendere due proposte emendative in merito agli articoli 3 e 35, sulle quali ritengo di dover differire un giudizio di merito.

Sono, comunque, consapevole che la mediazione raggiunta in sede di Comitato ristretto sull'articolo 3 appare modesta. In proposito mi chiedo se tale modestia derivi da una nostra incapacità di legislatori o dalla oggettiva difficoltà di andare oltre. Una mediazione modesta ci è stata quasi imposta da un insieme di nodi culturali difficili da sciogliere, relativi sia al rapporto tra psicoterapeuti e medici, sia, soprattutto, a quello tra formazione pubblica e formazione privata. Sarà in ogni caso apprezzabile un eventuale sforzo del relatore teso al raggiungimento di una mediazione ad un più alto livello.

Nonostante le numerose obiezioni sollevate da colleghi che stimo, non ritengo che la soluzione ideale risieda in una totale delega alla formazione pubblica, pur essendo consapevole dei gravissimi limiti di quella privata. Conosco perfettamente il selvaggio pullulare di scuole e scuolette private di modesto rilievo culturale e spesso solo con fini di mercato; d'altra parte non vorrei che sull'altare di questa consapevolezza venissero sacrificate scuole private di altissimo livello e di assoluta credibilità scientifica.

Mi domando, pertanto, se riusciremo ad operare una distinzione in tal senso (cioè a « separare il grano dal loglio »), nel momento in cui delegheremo all'Esecutivo la definizione della specializzazione *post lauream* attraverso scuole pubbliche o istituti riconosciuti dallo Stato.

Analoga riflessione deve essere espressa, naturalmente, sull'articolo 35, cioè sulla norma transitoria.

L'onorevole Lo Cascio ha mosso alcune obiezioni condivisibili: stiamo definendo una normativa sugli psicoterapeuti di formazione psicologica senza riferirla contemporaneamente anche ai medici, ma

in tal modo accettiamo di fatto una franchigia, in quanto richiediamo allo psicologo — ripetto al medico — un *iter* formativo con precisi vincoli ed impegni. Ciò non mi sembra corretto sul piano del rigore dei principi.

Mi dichiaro d'accordo, pertanto, sull'invio del testo unificato al Comitato ristretto, ma senza soverchie illusioni, in quanto sarà difficile trovare « l'uovo di Colombo ».

GIOVANNI BATTISTA BRUNI. Concordo sul rinvio del testo unificato al Comitato ristretto. Desidero però sottolineare che ci troviamo di fronte non a più settori contrapposti (in proposito ho ascoltato gravi affermazioni sulle quali nutro molte riserve), ma ad un unico settore triadico nel quale ognuno opera interpellando — qualora lo ritenga opportuno — gli altri soggetti.

Non condivido la formulazione contenuta nell'articolo 1 del testo unificato, secondo cui la professione di psicologo comprende anche l'uso degli strumenti di intervento.

Vorrei sapere, in sostanza, che cosa dovrebbe fare lo psicologo qualora dovesse intervenire; se ci riferissimo agli aspetti triadici che ho poc'anzi sottolineato, dovremmo settorializzare lo spirito dal corpo! Mi domando come non venga avvertito il dovere professionale di rivolgersi al medico in presenza di un paziente con disturbi psicosomatici, perché, anche ammettendo che vi sia una componente psicologica, è bene accertare se soffra anche di malesseri fisici. Nel caso in cui la risposta sia negativa, lo psicologo non è tenuto ad altri adempimenti.

Un problema sul quale desidero intervenire favorevolmente riguarda le scuole psicoterapeutiche che in Italia, per ammissione di tutte le forze politiche, sono private. Diverso è invece il problema dell'autocertificazione, cui sono contrario perché gli atti notori nel nostro paese potrebbero essere prodotti a migliaia. La presenza in Italia per decenni di scuole di questo tipo costituisce un dato oggettivo che può essere provato dalla loro

opera; quindi, a mio avviso, esse potrebbero ottenere il riconoscimento statale oppure quello di carattere internazionale. In proposito ritengo che, per esempio, i registri contabili costituiscano una prova concreta della loro attività e dei pagamenti effettuati allo Stato.

A mio parere, dobbiamo evitare di varare una legge sulla psicologia che personalmente intendo con un significato più ampio; non credo neanche che l'istituzione dell'albo degli psicologi risolverà taluni problemi se prima non accettiamo una maggiore collaborazione tra le diverse figure professionali interessate.

Non riesco ad immaginare in quale modo sarà possibile per il magistrato distinguere il momento in cui sia intervenuto il medico, lo psicologo, lo psicoterapeuta o viceversa, nell'ipotesi che uno di essi commetta un errore di valutazione nel corso di una terapia.

Ritengo, quindi, indispensabile considerare attentamente tutti i diversi aspetti connessi all'ordinamento della professione di psicologo prima di assumere qualsiasi decisione.

**PRESIDENTE.** Onorevoli colleghi, considerato l'orientamento unanime dei gruppi, tenuto conto dei problemi indicati dal relatore, di quelli emersi nel corso del dibattito e per evitare ulteriori dilazioni del nostro impegno, propongo di fissare fin d'ora un termine di scadenza rinviando il seguito della discussione del testo unificato alla settimana prossima, per consentire nel frattempo al Comitato ristretto di riunirsi ed esaminare gli emendamenti preannunciati dal relatore.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

Il seguito della discussione è pertanto rinviato ad altra seduta.

**La seduta termina alle 11,15.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO